



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0014/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0001/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Antonella Arpini - Componente
Giammaria Camici - Componente
Monica De Vergori - Componente
Nicola Ruggiero - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 53/1030pf25-26/GC/blp del 1° luglio 2026, nei confronti dei sigg.ri Valerio Perini, Antonino Buscemi e della sig.ra Giusy Anna Scarcella, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con l'atto indicato in epigrafe, depositato il 1° luglio 2026, la Procura Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

1) il Sig. **Valerio Perini**, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante del Rimini Football Club Srl, dal 05/08/2025 al 03/10/2025:

“per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante del Rimini Football Club S.r.l., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 20/08/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 5 agosto 2025 alla Building Company Srl del 100% del capitale della società sportiva, dalla Sig.ra Giusy Anna Scarcella, Amministratrice Unica, Legale rappresentante e socia unica della Building Company Srl, controllante il 100 % del capitale della società sportiva: A) le autocertificazioni previste dall'art. 20-bis comma 5, lett. B) e C) delle N.O.I.F., i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati, ai sensi del 5° comma, lett. D) dell'art. 20-bis cit., non oltre i 15 giorni antecedenti alla cessione e, per quanto specificamente concerne i carichi pendenti, da parte della autorità giudiziaria competente nel Comune di residenza; B) le referenze bancarie relative alla Building Company S.r.l. e l'ammontare dei debiti assunti dalla società sportiva dalla data dell'acquisizione (5 agosto 2025) e sino al termine della stagione sportiva 2025/26, risultando applicabile alla fattispecie la disposizione di cui al 6° comma, lett. A3), dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.;

2) il Sig. **Antonino Buscemi**, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante del Rimini Football Club Srl, dal 03/10/2025:

“per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante del Rimini Football Club S.r.l., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine aggiuntivo di 15 giorni, previsto dall'8° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., concesso dalla Commissione in data 29 settembre 2025 (scadente in data 14/10/2025), in relazione alla cessione perfezionatasi il 5 agosto 2025 alla Building Company Srl del 100% del capitale della società sportiva, dalla Sig.ra Giusy Anna Scarcella, Amministratrice Unica, Legale rappresentante e socia unica della Building Company Srl, controllante il 100 % del capitale della società sportiva: A) il certificato dei carichi pendenti, da parte della autorità giudiziaria competente nel Comune di residenza che risulta, in ogni caso, non prodotto; B) le referenze bancarie relative alla Building Company S.r.l. comprendenti l'attestazione relativa al rating, che risultano non prodotte, ed il dato concernente l'ammontare dei debiti assunti dalla società sportiva dalla data dell'acquisizione (5 agosto 2025) e sino al termine della stagione sportiva 2025/26, che risulta non prodotto;

3) la Sig.ra **Giusy Anna Scarcella**, Amministratrice Unica, Legale rappresentante e socia unica della Building Company Srl, acquirente, con atto perfezionatisi il 5 agosto 2025, del 100% del capitale della società sportiva Rimini Football Club Srl:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

“per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 20/08/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 5 agosto 2025 alla Building Company Srl del 100% del capitale della società sportiva: A) le autocertificazioni previste dall’art. 20-bis comma 5, lett. B) e C) delle N.O.I.F., prodotte solo a seguito della concessione da parte della Commissione, in data 29 settembre 2025, del termine aggiuntivo di 15 giorni, previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati, ai sensi del 5° comma, lett. D) dell’art. 20-bis cit., non oltre i 15 giorni antecedenti alla cessione e, per quanto specificamente concerne i carichi pendenti, da parte della autorità giudiziaria competente nel Comune di residenza, che risulta non prodotto in quanto, con la concessione da parte della Commissione, in data 29 settembre 2025, del termine aggiuntivo di 15 giorni, previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F. (scadente in data 14/10/2025) è stato prodotto un certificato rilasciato dal Tribunale di Torre Annunziata pur essendo l’interessata residente in provincia di Milano ; B) le referenze bancarie relative alla Building Company S.r.l. comprendenti l’attestazione relativa al rating, che risultano non prodotte, ed il dato concernente l’ammontare dei debiti assunti dalla società sportiva dalla data dell’acquisizione (5 agosto 2025) e sino al termine della stagione sportiva 2025/26, che risulta non prodotto, nonostante la concessione da parte della Commissione, in data 29 settembre 2025, del termine aggiuntivo di 15 giorni, previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F. (scadente in data 14/10/2025)”.

Fase istruttoria

Con messaggio *pec* del 9 aprile 2026, la Segreteria della Commissione Operazioni Societarie (COS) trasmetteva alla Procura federale, ai sensi dell’art. 20-ter, comma 8, delle NOIF, la segnalazione prot. n°26522 del 09.04.2026, della predetta Commissione, contenente l’esito delle verifiche dalla medesima svolte sull’operazione societaria, concernente la cessione delle quote della società sportiva Rimini Football Club srl.

Nella richiamata segnalazione, la Commissione evidenziava, innanzitutto, che la cessione in questione (i) aveva interessato il 100% delle quote della società sportiva, (ii) era stata effettuata dalla DS Sport S.r.l. in favore della Building Company S.r.l., (iii) era stata perfezionata il 5 agosto 2025, nonché comunicata alla Federazione il 20 agosto 2025.

La Commissione, dopo aver ricostruito la catena di controllo della società sportiva e di quella acquirente, sottolineava che, assieme alla comunicazione della cessione, era stata tempestivamente trasmessa solo una parte della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 20-bis, commi 5° e 6° delle N.O.I.F. e, in particolare:

- atto di cessione del 5 agosto 2025;
- visura camerale aggiornata della società sportiva;
- verbale di assemblea ordinaria della società sportiva, avente a oggetto le dimissioni del precedente amministratore unico e la contestuale nomina del nuovo amministratore, nella persona del sig. Valerio Perini;
- atto costitutivo e statuto della società sportiva;
- documentazione relativa ai requisiti di onorabilità del sig. Valerio Perini (peraltro non onerato, non essendo titolare di cariche nella società acquirente);
- visura camerale dell’acquirente Building Company S.r.l.;
- documento d’identità nonché certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale negativi rilasciati il 9 giugno 2025 all’amministratrice unica e legale rappresentante della società acquirente Building Company S.r.l., sig.ra Giusy Anna Scarcella.

Conseguentemente, la Commissione chiedeva l’integrazione della documentazione ricevuta in data 29 settembre 2025, assegnando alla società il termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis cit., invitandola a produrre:

- con riferimento alla sig.ra Giusy Anna Scarcella:

o le autocertificazioni previste dall’art. 20-bis comma 5, lett. B) e C) delle N.O.I.F.;

o i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati, ai sensi del 5° comma, lett. D) dell’art. 20-bis cit., non oltre i 15 giorni antecedenti alla cessione e, per quanto specificamente concerne i carichi pendenti, da parte della A.G. competente nel Comune di residenza;

- le referenze bancarie relative all’acquirente Building Company S.r.l.;
- l’ammontare dei debiti assunti dalla società sportiva dalla data dell’acquisizione (5 agosto 2025) e sino al termine della stagione sportiva 2025/26, ritenendo applicabile alla fattispecie la disposizione di cui al 6° comma, lett. A3) dell’art. 20-bis cit.



A tali sollecitazioni, la società forniva riscontro tempestivo, ma solo parziale, attraverso due p.e.c. in data 29 settembre e 13 ottobre 2025 con le quali trasmetteva:

- quanto ai requisiti di onorabilità della sig.ra Giusy Anna Scarcella:

o le autocertificazioni di cui all'art. 20- *bis* comma 5°, lett. B) e C);

o i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, entrambi datati 7 ottobre 2025 (il certificato dei carichi pendenti risultava però rilasciato dal Tribunale di Torre Annunziata, pur essendo l'interessata residente in altra provincia);

- una lettera di referenze bancarie relativa all'acquirente Building Company S.r.l., rilasciata dalla Banca Intesa SanPaolo in data 30 giugno 2025 (e dunque in data antecedente la cessione), priva, però, dell'attestazione relativa alla classe di rating creditizio;
- una dichiarazione relativa al calcolo dell'ammontare complessivo dei debiti assunti dalla società per l'intera stagione sportiva 2025/26, che, quindi, tiene impropriamente conto anche del periodo antecedente la data di cessione.

A quel punto, la Commissione, in data 27 ottobre 2025, anche alla luce della missiva del 10 settembre 2025 con la quale la LegaPro, con riferimento all'entità dei debiti assunti dalla società sportiva, si era limitata a trasmettere un tabulato contenente il dato aggregato, con la somma degli emolumenti fissi e variabili da essa contrattualizzati, attivava, a chiarimento, un'ulteriore fase di soccorso istruttorio, sollecitando l'invio:

- del dato concernente l'ammontare dei debiti sportivi assunti, calcolato dalla data di perfezionamento

dell'acquisizione, al netto di eventuali pagamenti nel frattempo già erogati;

- di referenze bancarie comprendenti l'attestazione relativa al *rating*;
- del certificato dei carichi pendenti riferito alla sig.ra Giusy Anna Scarcella, rilasciato dall'autorità giudiziaria competente del luogo di residenza.

Tale ultima richiesta rimaneva totalmente inevasa.

All'esito dell'istruttoria complessivamente svolta, la Commissione riteneva, in conclusione, che *“.. la documentazione prodotta risulti:*

- **tempestiva per quanto concerne:**
 - la comunicazione relativa all'operazione, perfezionatasi il 5 e pervenuta il 20 agosto 2025;
 - l'invio, in pari data, di parte della documentazione prevista dall'art. 20-bis delle N.O.I.F.;
- **tempestiva** (ancorché all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivato, ai sensi dell'8° comma dell'art. 20-bis cit. e, dunque, con condotta astrattamente sanzionabile ai sensi dell'art. 32, comma 5-ter del C.G.S.), la produzione di parte della documentazione richiesta della Commissione con p.e.c. del 29 settembre 2025, concernente i requisiti di onorabilità della sig.ra Giusy Anna Scarcella e di solidità finanziaria della società acquirente;
- **carente**, benché sollecitata mediante l'attivazione di un'ulteriore procedura di soccorso istruttorio, non essendo pervenuti:
 - la documentazione attestante il rating creditizio dell'acquirente;
 - il certificato dei carichi pendenti rilasciato dall'autorità competente nel luogo di residenza della sig.ra Giusy Anna Scarcella;
 - il riscontro alla richiesta relativa all'ammontare degli impegni debitori assunti dalla società sportiva dalla data dell'acquisizione (5 agosto 2025) e fino al termine della stagione sportiva corrente, al fine di consentire il calcolo dell'importo della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 20-bis, 6° comma, lett. A3) delle N.O.I.F.;
- formalmente non idonea a comprovare i requisiti di onorabilità della sig.ra **Giusy Anna Scarcella**, non essendo stato prodotto, come sopra rilevato, neppure a seguito di espressa richiesta da parte della Commissione, il certificato dei carichi pendenti rilasciato dall'A.G. competente nel luogo di residenza dell'interessata (v., retro, § 5.);
- inidonea a comprovare il possesso dei requisiti di solidità finanziaria richiesti dal comma 6° dell'art. 20-bis cit.;
- essendo stata trasmessa - solo all'esito della concessione di un termine aggiuntivo ai sensi dell'8° comma dell'art. 20-bis cit. - una lettera di referenze bancarie in favore dell'acquirente **Building Company S.r.l** rilasciata, peraltro, in data antecedente rispetto all'operazione in parola e, in ogni caso, non conforme alle previsioni regolamentari, poiché **carente dell'indicazione relativa alla classe di rating**, senza che siano neppure pervenute indicazioni alternative utili a verificare il possesso del requisito sotto il profilo sostanziale;
- non essendo stata evasa la richiesta dei dati necessari ai fini del calcolo della garanzia fideiussoria a prima richiesta prescritta dal 6° comma, punto A3) dell'art. 20-bis cit.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

La Commissione ha appreso, infine, che, con C.U. n° 104/A diramato il 28 novembre 2025, il Presidente Federale, in conseguenza del provvedimento giudiziale di liquidazione della società sportiva Rimini Football Club S.r.l., ne ha deliberato, ai sensi degli artt. 16 e 110 delle N.O.I.F., la revoca dell'affiliazione e la decadenza dal tesseramento dei calciatori ad essa contrattualmente vincolati” (così testualmente pag. 4 e 5 della segnalazione).

L'attività istruttoria conseguentemente esperita dalla Procura federale consisteva sostanzialmente nell'acquisizione dei seguenti documenti, cui veniva riconosciuta particolare valenza dimostrativa:

1. Nota della C.O.S. Prot. C.O.S. n°26522 del 09.04.2026, con relativi allegati;
2. Comunicato Ufficiale N. 104/A del 28 novembre 2025;
3. Visura storica Rimini Football Club Srl in Liquidazione al 10/04/2026;
4. Censimento trasmesso dalla Lega Pro in data 10 aprile 2026, con i relativi allegati;
5. Certificati di residenza dei Sigg.ri Valerio Perini, Antonino Buscemi e Giusy Anna Scarcella.

All'esito della predetta attività, la Procura federale, ravvisata la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione e l'idoneità degli stessi ad integrare la responsabilità disciplinare degli odierni deferiti, adottava la comunicazione di conclusione delle indagini del 22 maggio 2026, consegnata in data 4 giugno 2026 nei confronti dei sigg.ri Perini e Buscemi e resa disponibile al ritiro presso l'Ufficio postale sin dal 30 maggio 2026 (benché ritirata il 29 giugno 2026), per quanto riguarda la sig.ra Scarcella.

La fase precedente l'udienza del 23 luglio 2026

A seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, i sigg. Valerio Perini e Giusy Anna Scarcella non facevano pervenire memorie difensive, né chiedevano di essere auditi.

Per contro, il sig. BUSCEMI Antonino trasmetteva alla Procura federale, in data 12 giugno 2026, un'articolata memoria difensiva, con relativi allegati, con il patrocinio dell'Avv. Paolo Saolini.

Con la predetta memoria, il sig. BUSCEMI affermava la totale infondatezza delle contestazioni mosse nei suoi confronti, sottolineando di aver *“..agito con la massima diligenza e nel pieno rispetto della legalità sportiva e civilistica, operando in un contesto aziendale complesso ereditato dalla precedente governance, viziato da un totale ostruzionismo e da gravissime irregolarità gestionali”*.

Provvedeva, dunque, a riepilogare la successione dei fatti aziendali, rimarcando che:

-in data 07/08/2025, era intervenuto il passaggio della totalità delle quote della società sportiva in favore della Building Company S.r.l. - società controllante, amministrata dalla sig.ra Giusy Anna Scarcella, la quale aveva nominato Amministratore Unico il Sig. Valerio Perini (passaggio iscritto il 13/08/2025);

2) a causa di contenziosi della controllante, il Tribunale di Milano, con provvedimenti del 16, 24 luglio e 6 agosto 2025, aveva disposto il sequestro conservativo sul 100% delle quote del Rimini FC S.r.l., nominando Custode Giudiziale l'Avv. Guido Bartalini, il quale, riscontrate immediate criticità, aveva convocato l'assemblea in data 03/10/2025, revocando il Perini e nominando Amministratore Unico il sig. Antonino Buscemi;

3) l'atto di nomina del sig. Buscemi era divenuto opponibile ed efficace con l'iscrizione nel Registro delle imprese in data 9 ottobre 2025;

4) il sig. Buscemi, preso effettivo possesso degli uffici soltanto in data 13 ottobre 2025, si era trovato nell'immediata urgenza di garantire la continuità agonistica, e soprattutto il regolare svolgimento delle gare della prima squadra, della squadra femminile e delle squadre giovanili, fissate per il 18 e 19 ottobre 2025;

5) all'atto del suo insediamento, il sig. Buscemi aveva riscontrato la totale mancanza dei libri contabili, dei libri sociali e delle chiavi di accesso informatiche, essendo rimaste inevase le formali richieste e diffide inviate, via PEC, al precedente amministratore sig. Valerio Perini e alla proprietà Building Company S.r.l., datate 22 ottobre 2025 e 6 novembre 2025.

Il sig. Buscemi formulava, dunque, plurimi motivi difensivi.

Nello specifico, sosteneva, in primo luogo, l'infondatezza dell'addebito di *culpa in vigilando* o di omessa trasmissione della documentazione prescritta per il passaggio di quote societarie.

Tale addebito risulterebbe, infatti, smentito dagli atti, in quanto:



-ancor prima dell'ufficializzazione dell'iscrizione camerale del Buscemi, l'ufficio di segreteria del Rimini FC avrebbe inoltrato alla CO.A.P.S., tramite PEC in data 29 settembre 2025, l'intera documentazione di rito ricevuta dall'acquirente;

-successivamente, in data 13 ottobre 2025, non appena ottenuti i certificati aggiornati prodotti dalla Scarcella presso il Tribunale di Torre Annunziata (datati 07/10/2025), il sig. Buscemi avrebbe provveduto personalmente ad inviare l'integrazione documentale alla CO.A.P.S., allegando, altresì, la prescritta dichiarazione analitica sull'ammontare degli ingaggi sportivi per la stagione 2025/2026, quantificati in € 985.000,00 e bloccati sotto il tetto massimo regolamentare di € 1.000.000,00.

Eguale infondato risulterebbe l'addebito concernente la mancata prestazione della fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia dei debiti verso i tesserati, prevista dall'art. 20-bis, comma 6, lett. A3) N.O.I.F.

Tale obbligo, infatti, in base alle norme federali e allo stesso contratto di compravendita, sarebbe gravato unicamente sul soggetto acquirente (Building Company S.r.l.) e giammai sull'organo amministrativo della società calcistica partecipata.

Conseguentemente, l'esponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

In ogni caso, rimarcava di avere inviato, in data 15 ottobre 2025, una formale diffida e messa in mora via PEC a Building Company S.r.l., con l'invito all'immediato rilascio della garanzia fideiussoria in misura proporzionale all'importo dei contratti dichiarati alla Lega Pro (€ 985.000,00) e l'avvertimento che ogni omissione sarebbe stata denunciata alle autorità competenti.

Nessuna colpa, nemmeno generica, sarebbe dunque imputabile all'amministratore Buscemi, che avrebbe formalmente intimato l'adempimento all'unico soggetto obbligato per legge.

Al dichiarato fine di sgomberare il campo da qualsivoglia ipotesi di opacità, il sig. Buscemi provvedeva, inoltre, ad evidenziare le pesanti anomalie amministrative che sarebbero state ereditate dalla precedente gestione-Perini, (anomalie) autonomamente ricostruite e denunciate dal Buscemi nella relazione sulla gestione, ovvero, secondo quanto riportato alle pagg. 4 e ss della memoria:

-istanza di liquidazione giudiziale (Madeinmente S.r.l.), per un debito esecutivo, non opposto dal Perini, di € 148.060,41, correlato a forniture di abbigliamento sportivo, sottratte o non consegnate per un valore di ben €141.338,20;

-irregolarità fiscali e crediti inesistenti (DTA) relativi ad una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 3 novembre 2025;

-finanziamento Soci illegittimo, effettuato in data 16/09/2025, in pieno dissesto e con il capitale sociale azzerato;

-esigenza di svalutare prudenzialmente per € 2.000.000,00 il credito verso il main sponsor Responsible S.p.A.

Nonostante la totale assenza di scritture contabili consegnate dal Perini, il sig. Buscemi – coadiuvato da quattro professionisti esterni rimasti senza compenso per mesi – avrebbe compiuto un'imponente opera di ricostruzione, sfociata nella predisposizione del bilancio al 30 giugno 2025 (con i relativi prospetti informativi) e successiva trasmissione, nei termini di legge, alla Camera di Commercio e alla FIGC – COVISOC.

Il predetto Buscemi, lungi dall'aver omesso la vigilanza, avrebbe preso tempestivamente atto del dissesto, attivando quanto previsto dalla Legge e convocando l'assemblea che ha deliberato, a fronte del rifiuto della proprietà Building Company S.r.l. di procedere al ripianamento delle perdite, la messa in liquidazione della società sportiva, con la nomina dello stesso Buscemi quale Liquidatore, con espressa deliberazione assembleare di scarico di responsabilità per tutta l'attività svolta come Amministratore Unico.

L'esponente sosteneva, infine, che l'estensione della responsabilità disciplinare nei propri confronti sarebbe giuridicamente preclusa dalla carenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, nonché dall'asserita impossibilità di riscontrare un nesso di causalità tra le condotte dallo stesso poste in essere e le violazioni oggettive contestate.

Sul punto, ha sostenuto che, nell'impossibilità di configurare una responsabilità oggettiva o da posizione per i fatti commessi da terzi o dalle passate governance, la diligenza esigibile dal sig. Buscemi dovrebbe essere necessariamente parametrata e contestualizzata sulla scorta dei canoni di esigibilità in concreto e della temporaneità del vincolo giuridico, decorrente esclusivamente dal momento dell'efficacia reale della nomina (indicata nel 9 ottobre 2025).

Ha aggiunto che, ponendo l'ordinamento federale l'obbligo di prestazione della fideiussione bancaria e dei relativi requisiti di onorabilità ex art. 20-bis N.O.I.F. unicamente in capo al soggetto acquirente delle quote (nel caso di specie, la Building Company S.r.l.), l'amministratore della società calcistica partecipata, risponderebbe esclusivamente dell'omessa vigilanza qualora rimanga



inerte a fronte dell'inadempimento del socio.

Tale ipotesi non ricorrerebbe nella fattispecie all'esame.

Il sig. Buscemi avrebbe, infatti, realizzato atti interruttivi dell'inadempimento altrui – quali l'immediata trasmissione documentale alla CO.A.P.S., l'integrazione con i certificati aggiornati e, da ultimo, la formale diffida e costituzione in mora del socio unico in data 15 ottobre 2025 – assolvendo interamente l'onere di diligenza impostogli dalle norme federali e recidendo all'origine qualsiasi nesso causale con l'evento sanzionabile.

Parimenti, con riferimento al dissesto e ai vizi fiscali emersi, l'operato dell'istante si sarebbe assestato sui massimi livelli di adempimento dei doveri di salvaguardia del patrimonio sociale.

Conseguentemente, l'ordinamento sportivo non potrebbe irrogare alcuna sanzione a carico di un amministratore di nomina giudiziaria, il quale non solo non avrebbe concorso ai fatti contestati, ma avrebbe attivamente e tempestivamente operato quale organo di ripristino della legalità violata da terzi, trovando peraltro formale e definitivo riconoscimento della bontà del proprio operato nello scarico di responsabilità, deliberato dall'organo assembleare sotto la vigilanza del custode del Tribunale.

In conclusione, il sig. Buscemi chiedeva l'archiviazione del procedimento o comunque il proscioglimento da ogni addebito, per insussistenza di condotte viziate da colpa o dolo e per aver agito nel pieno rispetto delle norme dell'ordinamento statale e federale.

Nondimeno, la Procura federale, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ipotizzata responsabilità a carico di tutti gli odierni incolpati, adottava l'atto di deferimento del 1° luglio 2026, depositato in pari data, e notificato mediante pec (il 1° luglio 2026, per Buscemi, presso l'Avv. Saolini), mediante consegna della relativa raccomandata (9 luglio 2026, per Perini), nonché mediante raccomandata disponibile al ritiro presso l'Ufficio postale sin dal 9 luglio 2026 (per Scarcella).

Nel richiamato atto d'incolpazione, la Procura federale dava atto anche della circostanza per cui dai comportamenti contestati *“..consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della società Rimini Football Club Srl, alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ma che non si procede nei confronti della società, poiché la stessa è stata oggetto di dichiarazione di liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Rimini ed il Presidente Federale, con delibera pubblicata nel C.U. N. 104/A del 28 novembre 2025, ne ha revocato l'affiliazione”* (così pag. 4).

L'udienza del 23 luglio 2026

All'udienza del 23 luglio 2026, erano presenti l'Avv. Nicola Pagnotta, in rappresentanza della Procura federale, l'Avv. Paolo Saolini per il sig. Buscemi (presente anche personalmente) e nessuno per le altre parti deferite.

Prendeva la parola l'Avv. Pagnotta, il quale illustrava i contenuti dell'atto di deferimento, esponendo origine e fatti di causa, e chiedendo, in conclusione, di irrogare le seguenti sanzioni:

- al sig. Valerio Perini, mesi 9 (nove) di inibizione;
- al sig. Antonino Buscemi, mesi 9 (nove) di inibizione;
- alla sig.ra Giusy Anna Scarcella, mesi 12 (dodici) di inibizione.

L'Avv. Saolini, per il sig. Buscemi, replicava a quanto dedotto dalla Procura federale, richiamando integralmente le tesi difensive esposte nella memoria trasmessa ai sensi dell'art. 123, comma 3, CGS. Concludeva per il proscioglimento del proprio assistito.

Interveniva, infine, il sig. Buscemi, il quale negava di aver concorso ai fatti contestati, sottolineando di essersi anzi adoperato tempestivamente ai fini della produzione della documentazione richiesta dalla Commissione Operazioni Societarie.

La decisione

Le contestazioni formulate a carico dei sigg.ri PERINI Valerio, BUSCEMI Antonino e SCARCELLA Giusy Anna con l'odierno atto d'incolpazione risultano fondate.

A tal riguardo, giova osservare, in termini generali, che l'Organo giudicante può pacificamente utilizzare ai fini probatori gli atti di indagine della Procura federale, risultando il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, quello del libero convincimento da parte del Giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell'apparato motivazionale (in termini, Corte



Federale d'Appello, Sez. I, n. 0011/CFA-2025-2026, richiamante SS. UU n. 117/CFA/2024-2025).

Nella fattispecie all'esame, all'esito dell'attività istruttoria della Procura federale, è risultata documentalmente provata la circostanza che:

-la sig.ra **SCARCELLA Giusy Anna**, Amministratrice Unica, Legale rappresentante e socia unica della Building Company Srl, acquirente, con atto perfezionatosi il 5 agosto 2025, del 100% del capitale della società sportiva Rimini Football Club Srl, ha omesso, con riferimento alla predetta operazione di acquisizione societaria, la corretta e tempestiva trasmissione alla Commissione Operazioni societarie (COS) della documentazione prevista dall'art.20-bis delle NOIF, a fini dimostrativi dell'integrità e onorabilità dei soggetti acquirenti di partecipazioni societarie in ambito professionistico, nonché della solidità finanziaria degli stessi;

-i sigg.ri **PERINI Valerio** (nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante del Rimini Football Club Srl, dal 05/08/2025 al 03/10/2025) e **BUSCEMI Antonino** (nella veste di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della medesima società, a decorrere dal 03/10/2025) hanno omesso di vigilare affinché intervenisse, in maniera corretta e tempestiva, il richiamato adempimento.

Nello specifico, dalla documentazione contenuta nel fascicolo di causa (ad iniziare dalla segnalazione della COS prot. n°26522 del 09.04.2026, con relativi allegati), emerge il dato oggettivo ed incontestabile che la documentazione trasmessa (tempestivamente) dalla società in data 29 settembre 2025 è risultata carente:

a) con riferimento alla sig.ra Giusy Anna Scarcella, delle autocertificazioni previste dall'art. 20- *bis* comma 5, lett. B) e C) delle N.O.I.F. (documentazione concernente la non sottoposizione a misure di prevenzione ovvero la mancata copertura della carica di amministratore/dirigente in società fallite e/o destinatarie di provvedimenti di revoca dell'affiliazione ovvero la mancata effettuazione di operazioni di acquisizione societaria e successiva cessione, nell'arco temporale ivi previsto);

b) sempre con riferimento alla sig.ra Scarcella, dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati, ai sensi del 5° comma, lett. D) dell'art. 20-*bis*, non oltre i 15 giorni antecedenti alla cessione e, per quanto specificamente concerne i carichi pendenti, da parte della A.G. competente nel Comune di residenza (su analoga contestazione di rilascio del certificato carichi pendenti da parte di A.G. "incompetente" in ragione della residenza, vedasi TFN, n. 0151/TFNSD-2025-2026);

c) delle referenze bancarie relative all'acquirente Building Company S.r.l.;

d) dell'ammontare dei debiti assunti dalla società sportiva dalla data dell'acquisizione (5 agosto 2025) e sino al termine della stagione sportiva 2025/26, risultando applicabile alla fattispecie la disposizione di cui al 6° comma, lett. A3) dell'art. 20-*bis* cit (concernente il rilascio di una fidejussione bancaria a prima richiesta, in misura proporzionale alla partecipazione acquisita, a garanzia dei debiti dovuti sino al termine della stagione sportiva in corso nei confronti dei tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo).

Il predetto inadempimento risulta già di per sé sanzionabile ex art. 32, comma ter, CGS, indipendentemente dall'eventuale, successiva regolarizzazione, a seguito della concessione di un termine aggiuntivo in sede di soccorso istruttorio (in termini, TFN, n. 0151/TFNSD-2025-2026).

Altrettanto pacifico (ed invero nemmeno contestato dal sig. BUSCEMI, unico deferito ad aver fatto pervenire memoria difensiva con riferimento a contestazioni che, nel suo caso, attengono al periodo successivo al 3.10.2025) si appalesa il dato che, pur a seguito della richiesta di integrazione da parte della Commissione (formulata in sede di "soccorso istruttorio" ex art. 20-bis, comma 8, delle N.O.I.F., in data 29 settembre 2025, con assegnazione di un termine "aggiuntivo" destinato a scadere il 14 ottobre 2025), la società ha trasmesso, con due pec del 29 settembre 2026 e 13 ottobre 2026, la seguente documentazione, solo in parte rispondente alle previsioni federali, ovvero:

a) le autocertificazioni relative alla sig.ra Scarcella di cui all'art. 20- *bis* comma 5, lett. B) e C) delle N.O.I.F.;

b) i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, relativi alla sig.ra Scarcella, entrambi datati 7 ottobre 2025.

Il certificato dei carichi pendenti risulta tuttavia rilasciato dal Tribunale di Torre Annunziata, pur essendo l'interessata residente in altra provincia (Carate Brianza, provincia di Monza Brianza e già provincia di Milano);

c) una lettera di referenze bancarie relativa all'acquirente Building Company S.r.l. rilasciata dalla Banca Intesa SanPaolo in data 30 giugno 2025 (e dunque in data antecedente la cessione).

La predetta lettera risulta, però, priva dell'attestazione relativa alla classe di *rating* creditizio e, quindi, in palese contrasto con la



chiara previsione di cui all'art. 20-bis, comma 6, lett. A), delle N.O.I.F., alla cui stregua *“A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.: A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato”* (così la lett. A1), espressamente richiamata dal comma 7 dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.);

d) una dichiarazione relativa al calcolo dell'ammontare complessivo dei debiti assunti dalla società per l'intera stagione sportiva 2025/26, la quale tiene, dunque, impropriamente conto anche del periodo antecedente la data di cessione.

Infine, è rimasta senza riscontro alcuno l'ulteriore nota di “conforto istruttorio” inoltrata dalla Commissione in data 27 ottobre 2025, al fine di ottenere l'invio (giammai intervenuto):

- del dato concernente l'ammontare dei debiti sportivi assunti calcolato dalla data di perfezionamento

dell'acquisizione al netto di eventuali pagamenti nel frattempo già erogati;

- di referenze bancarie comprendenti l'attestazione relativa al *rating*,
- del certificato dei carichi pendenti riferito alla sig.ra Giusy Anna Scarcella rilasciato dall'autorità giudiziaria competente del luogo di residenza.

A fronte di tanto, resta acclarata la fondatezza delle contestazioni della Procura federale a carico degli odierni deferiti, la cui condotta integra, senza dubbio alcuno, la violazione della normativa puntualmente richiamata nell'atto di deferimento.

Tutto ciò tenuto conto che, in base a quanto già visto, parte della documentazione prescritta non risulta mai essere stata prodotta (neppure a seguito di “soccorso istruttorio” da parte della Commissione) ed altra parte risulta essere stata inoltrata solo a seguito di tale soccorso, con condotta, dunque, comunque sanzionabile ex art. 32, comma ter, CGS (in termini, TFN, n. 0151/TFNSD-2025-2026).

Il discorso riguarda anche il sig. BUSCEMI Antonino, non potendosi annettere efficacia “esimente” alle circostanze dallo stesso rappresentate nelle pur articolate argomentazioni difensive, come sopra diffusamente riportate.

Nello specifico, le predette argomentazioni sono volte essenzialmente a far valere la circostanza, asseritamente tale da escludere tanto l'elemento soggettivo (dolo o colpa) quanto il nesso eziologico, per cui il Buscemi avrebbe realizzato atti interruttivi dell'inadempimento altrui – quali l'immediata trasmissione documentale alla CO.A.P.S., l'integrazione con i certificati aggiornati e, da ultimo, la formale diffida e costituzione in mora del socio unico in data 15 ottobre 2025 – assolvendo interamente l'onere di diligenza impostogli dalle norme federali e recidendo all'origine qualsiasi nesso causale con l'evento sanzionabile.

Sul punto, è possibile rilevare in senso contrario che la documentazione inoltrata dal sig. Buscemi, a seguito della prima richiesta d'integrazione istruttorie e nel termine assegnato con la stessa (14 ottobre 2025), risulta palesemente inidonea allo scopo sotteso alle previsioni federali, atteso che:

-il certificato dei carichi pendenti relativo alla sig.ra Scarcella risulta rilasciato da un Tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade il luogo di residenza della Scarcella;

-la dichiarazione relativa al calcolo dell'ammontare complessivo dei debiti assunti dalla società attiene all'intera stagione sportiva 2025/26, e, dunque, tiene impropriamente conto anche del periodo antecedente la data di cessione.

Trattasi, invero, di un profilo (palese inidoneità della documentazione trasmessa) rilevabile con un livello minimo di diligenza, sicuramente richiedibile a soggetti titolari di cariche di rilievo per l'ordinamento FIGC.

Aggiungasi che la formale diffida e costituzione in mora del socio unico ai fini del rilascio della fideiussione risulta intervenuta in data 15 ottobre 2025 e, dunque, in epoca successiva alla scadenza del termine assegnato con la prima richiesta d'integrazione istruttorie (14 ottobre 2025).

In ogni caso, tale, ultima richiesta è rimasta del tutto inadempita quanto al profilo delle necessarie referenze bancarie.

Né può sottacersi il particolare rigore delle conseguenze che la normativa federale ricollega al mancato adempimento della “richiesta di regolarizzazione” entro il termine “aggiuntivo” assegnato, essendo l'ipotesi in questione espressamente equiparata a quella dell'assenza dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria (art. 20-bis, comma 9, delle N.O.I.F., applicabile *ratione*



temporis alla presente fattispecie, connotata dalla ricorrenza di un procedimento di valutazione in corso alla data di abrogazione del richiamato comma; vedasi art. 20-bis N.O.I.F., Norma Transitoria I), approvato con il Comunicato Ufficiale n. 131/A, pubblicato in data 19 dicembre 2025).

Infine, il difficile contesto gestionale-amministrativo in cui il sig. Buscemi si è trovato ad operare, così come le iniziative dallo stesso assunte per rimediare, non elidono la violazione di obblighi federali specifici come quelli qui in rilievo, operanti ad altri, pregnanti fini (trasparenza delle operazioni di trasferimento di quote societarie di società professionistiche, con l'ingresso, nel contesto federale, di nuovi proprietari e capitali) ed indubbiamente gravanti sul soggetto acquirente, ma sul cui adempimento l'amministratore della società sportiva interessata dall'operazione di cessione/acquisizione deve vigilare, con un ruolo proprio di "garanzia".

Nondimeno, le richiamate circostanze potranno essere valutate, come si vedrà meglio in seguito, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.

Con riferimento a quest'ultimo, va rilevato in termini generali, che <<.. poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita", la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall'art. 44, comma 5, CGS, ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023 e che per tale ragione deve essere "necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo">> (così, tra le altre, TFN, n. 0094/TFNSD-2025-2026).

Ciò premesso, nel caso all'esame, tenuto conto che l'illecito disciplinare contestato risulta sanzionato con l'inibizione ex art. 32 CGS (TFN, n. 0040/TFNSD-2025-2026) ed alla luce della natura ed effettiva gravità dei fatti e delle singole condotte, il Collegio ritiene equo irrogare nei confronti degli incolpati Perini e Scarcella le sanzioni richieste dalla Procura federale e, dunque:

-sig. PERINI Valerio, mesi 9 (nove) di inibizione;

-sig.ra SCARCELLA Giusy Anna, mesi 12 (dodici) di inibizione.

Nondimeno, per quanto concerne la posizione del sig. BUSCEMI Antonino, il Collegio, in accoglimento solo parziale delle richieste della Procura federale, ritiene equo irrogare la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.

Quanto sopra sulla base di una valutazione complessiva della vicenda di causa, considerando le iniziative, anche se inidonee allo scopo, assunte in funzione dell'adempimento degli obblighi federali qui in rilievo ed il difficile contesto gestionale-amministrativo che il Buscemi ha dovuto fronteggiare, subito dopo l'acquisizione della carica di amministratore, avvenuta in epoca prossima alla scadenza del termine assegnato con la prima richiesta d'integrazione istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Valerio Perini, mesi 9 (nove) di inibizione;
- al sig. Antonino Buscemi, mesi 2 (due) di inibizione;
- alla sig.ra Giusy Anna Scarcella, mesi 12 (dodici) di inibizione.

IL RELATORE
Nicola Ruggiero

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 29 luglio 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai